



CITTÀ DI ARICCIA
(Città Metropolitana di Roma Capitale)

**ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO TRE FIGLI MINORI
ANNO 2020**

AVVISO AI CITTADINI

**IL DIRIGENTE DELL'AREA I
PROGRAMMAZIONE E CONTROLLO ATTIVITA' ECONOMICHE E FINANZIARIE**

Visto l'art. 65 "Assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori" della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii. "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";

Visto l'art. 16 del D.M. 21 dicembre 2000, n. 452 e ss.mm.ii. "Regolamento recante disposizioni in materia di assegni di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell'articolo 49 della L. 23 dicembre 1998, n. 488, e degli articoli 65 e 66 della L. 23 dicembre 1998, n. 488";

Visto il comunicato della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche della Famiglia pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2020 relativo alla "Rivalutazione, per l'anno 2020, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità", pari allo 0,5% (comunicato ufficiale dell'ISTAT del 17 gennaio 2020);

RENDE NOTO

la domanda per la concessione **dell'ASSEGNO AI NUCLEI FAMILIARI CON ALMENO 3 FIGLI MINORI, per l'anno 2020**, deve essere presentata dai soggetti aventi diritto, a pena di decadenza, entro e non oltre il **31 gennaio 2021**, presso l'ufficio protocollo del Comune, negli orari di ricevimento al pubblico;

la domanda in questione deve essere compilata, in tutte le sue parti, su apposita modulistica disponibile presso l'ufficio Servizi Sociali (settore amministrativo) e Ufficio Scuola, negli orari di apertura al pubblico o scaricabile dal sito web: www.comune.ariccia.rm.it e corredata della documentazione specificata nel relativo modulo;

REQUISITI PER LA CONCESSIONE DELL'ASSEGNO

1. residenza nella città di Ariccia;
2. cittadinanza Italiana o Comunitaria;
possono inoltre presentare la domanda:
 - cittadini di paesi terzi, soggiornanti di lungo periodo, in possesso del permesso CE (ex carta di soggiorno) – (art. 9 del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 – D.Lgs. 08 gennaio 2007, n. 3 – art. 13 L. 06 agosto 2013 n. 97 – circolare INPS n. 5 del 15/01/2014);
 - cittadini extracomunitari in possesso della carta di soggiorno di familiare di cittadino comunitario, di durata quinquennale o permanente (artt. 10 e 17 del D.Lgs. 06 febbraio 2007, n. 30);

- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione *sussidiaria* (art. 27 del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251 – circolare INPS n. 9 del 22/01/2010);
3. presenza nel nucleo familiare di tre o più figli minori (appartenenti alla stessa famiglia anagrafica) che siano figli del richiedente medesimo o del coniuge o da essi ricevuti in affidamento preadottivo.
Sono equiparati ai figli gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento ai sensi dell'art. 44 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni;

L'importo dell'assegno per il Nucleo Familiare, se spettante nella misura intera, è pari ad € **145,14 mensili** (comprensivo della tredicesima mensilità) per un periodo di dodici mesi, ovvero in misura ridotta per i casi previsti dall'art. 65, comm3, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e ss.mm.ii.,

Il diritto all'assegno per il nucleo familiare decorre dal 1° gennaio dell'anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall'articolo 65 della legge n. 448/1998, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori nella famiglia anagrafica del richiedente, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato; il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell'anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell'indicatore della situazione economica;

Il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) per le domande relative all'anno **2020** è pari ad € **8.788,99**.

MODALITA' DI PAGAMENTO

L'assegno in questione è erogato dall'INPS (art. 9 del D.M. 15 luglio 1999, n. 306).

A seguito del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, che impone alle P.A. il divieto di effettuare i pagamenti in contanti superiori ai 1.000,00 euro, il pagamento del suddetto assegno potrà essere effettuato solo tramite bonifico bancario/postale intestato o cointestato al richiedente.

Questo avviso, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato sul sito Web istituzionale di questo comune www.comune.ariccia.rm.it e sull'App "Municipium".

Ariccia, il 25 febbraio 2020

IL DIRIGENTE DELL'AREA I
Dott. Claudio FORTINI